

***DCO 4/11***

***Completamento della disciplina relativa  
all'esecuzione dei contratti di vendita di energia  
elettrica e gas naturale nei casi di punti di  
prelievo/riconsegna già attivi e allineamento dei dati  
nella disponibilità dei diversi operatori***

**Osservazioni e proposte ANIGAS**

***Milano, 2 maggio 2011***

## PREMESSA

Anigas presenta le proprie osservazioni al DCO 4/11 (di seguito DCO) con cui l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito Autorità) illustra i propri orientamenti in materia di completamento della disciplina relativa all'esecuzione dei contratti di fornitura di energia elettrica e gas naturale, con particolare riferimento ai casi di punti di prelievo/consegna già attivi e nella titolarità di altri clienti finali.

## OSSERVAZIONI GENERALI

In primo luogo Anigas intende esprimere un sincero apprezzamento circa l'intento dell'Autorità di voler completare l'attuale disciplina relativa all'esecuzione dei contratti di fornitura di energia elettrica e gas naturale, con particolare riferimento ai casi di punti di consegna/riconsegna già attivi e nella titolarità di altri clienti finali.

A giudizio di Anigas il completamento di tale disciplina non deve però risultare né troppo invasivo né peggiorativo dell'attuale livello di funzionamento del mercato.

L'Autorità propone invece nel DCO un nuovo processo di voltura - *prestazione denominata dall'Autorità come "Attivazione con contestuale variazione dei dati identificativi del punto"* - che sembra determinare più impatti che benefici, soprattutto a causa delle tempistiche ridotte di esecuzione degli *switching*.

In particolare, Anigas ritiene che le procedure proposte in consultazione non siano condivisibili per le ragioni di seguito descritte.

Le criticità si rilevano in relazione ai seguenti aspetti:

- con riferimento alle attuali procedure di trasferimento di capacità di trasporto e stoccaggio, le tempistiche per la gestione dei trasferimenti di capacità non consentono di effettuare l'attivazione della fornitura a partire da qualsiasi giorno del mese. L'attivazione della fornitura in qualsiasi giorno, senza tener conto dei vincoli dei sistemi infrastrutturali di monte, implicherebbe potenziali conseguenze in tema di penali di supero di capacità e sbilanciamento;
- con riferimento al bilanciamento, è stato approvato di recente, con delibera ARG/gas 45/11, il nuovo Sistema di Bilanciamento di merito economico di tipo semplificato che prevede che il disequilibrio sia regolato a mercato e non più con le proprie riserve di stoccaggio. Appare quindi chiaro che il rischio di sbilanciamento, non voluto ma dovuto, aumenta esponenzialmente;

- con riferimento alla misura, il ricorso indifferenziato all'autolettura può determinare un significativo incremento delle attività di validazione e dei contenziosi tra le parti coinvolte, mentre l'esecuzione di una lettura effettiva da parte del distributore in corso mese comporta comunque il sostenimento di costi sensibilmente più elevati di quelli caratterizzanti le letture di ciclo;
- con riferimento alla fase di contrattualizzazione, le proposte in merito ai requisiti del cliente per la richiesta di attivazione sono troppo restrittive e non vanno nella direzione della semplificazione. Ad esempio, i dati catastali cui si fa riferimento nel documento, seppur obbligatori in quanto richiesti dall'Agenzia delle Entrate, possono costituire un elemento ostativo per la realizzazione del contratto e/o per l'attivazione della fornitura;
- con riferimento alla tutela dei rapporti contrattuali esistenti tra venditore e cliente, la proposta di attivazione in qualsiasi giorno del mese non è compatibile con quanto previsto dalla delibera n. 144/07 anche in considerazione che, il c.d. Diritto di Ripensamento è oggi fissato per il cliente finale pari a 10 giorni solari. La stessa delibera prevede inoltre che il diritto di recesso del cliente finale possa essere esercitato in qualsiasi momento con un termine di preavviso non superiore ad 1 mese (3 mesi per i non domestici), indipendentemente dal fatto che il recesso avvenga per cambio fornitore o meno, ovvero che il cliente sia servito in regime tutelato o sul libero mercato, mentre per clienti diversi il contratto può prevedere diverse condizioni per il recesso e addirittura non prevederlo affatto.

Alla luce delle criticità sopra evidenziate, Anigas ritiene che qualsiasi intervento regolatorio in materia di *switching* debba trovare un giusto equilibrio tra il rafforzamento della libertà di scelta del cliente finale entrante e le tutele dei rapporti contrattuali tra venditore e cliente uscenti senza, per questo, scardinare quelle regole e procedure che hanno fin qui assicurato stabilità al sistema.

In particolare, si ritiene che la regolazione della particolare prestazione di "*Attivazione con contestuale variazione dei dati identificativi del punto*" (che assomiglia allo *switching*, ma non lo è perché il cliente finale è diverso) non possa, allo stato attuale, prescindere dalla regolazione in essere in materia di accesso per sostituzione nella fornitura al cliente finale che, stante la complessità del processo e i diversi soggetti coinvolti, prevede tempistiche prefissate per la gestione delle corrispondenti richieste (decorrenti sempre a partire dal primo giorno del mese) .

Viceversa, introdurre la possibilità di eseguire in corso mese la nuova prestazione in oggetto (prestazione simile, per certi versi ed effetti, ad uno *switching*) senza aver contestualmente risolto tutte le problematiche per le quali ad oggi non è ancora previsto uno *switching* infra-mese, può comportare indubbiamente criticità, oltre ad indurre possibili comportamenti opportunistici come "scorciatoia" alle attuali tempistiche definite dalla delibera n. 138/04.

Anigas ritiene, inoltre, l'attuale prestazione di voltura contrattuale già sufficientemente efficace ed efficiente. La voltura, così com'è oggi, consente, infatti, la modifica della titolarità del punto di prelievo in tempi brevi ed in continuità di fornitura a beneficio sia del cliente uscente sia del cliente entrante che ha acquisito il diritto a ricevere la fornitura.

Eventuali nuovi interventi, anche più strutturati, potrebbero essere pianificativi solo successivamente all'avvio del Sistema Informativo Integrato al fine anche di evitare inutili investimenti ripetuti sui sistemi informativi degli operatori che andrebbero inevitabilmente a finire sui clienti finali.

## **RISPOSTE AI SINGOLI SPUNTI DI CONSULTAZIONE**

### **PARTE II: ASPETTI CONNESSI AL DIRITTO DI SOTTOSCRIZIONE E RECESSO DI UN CONTRATTO DI VENDITA**

#### **Aspetti connessi al diritto del cliente entrante a sottoscrivere un contratto di vendita relativo ad un punto già attivo**

***Q1: Si condividono le proposte formulate in materia di diritto del cliente a sottoscrivere un contratto di vendita relativo ad un punto già attivo?***

***Q2: Si ritiene che gli estremi della registrazione del contratto di locazione e/o gli estremi catastali dell'immobile oggetto della fornitura possano essere sufficienti a legittimare senza ulteriori oneri dimostrativi, la richiesta di avvio di fornitura da parte del cliente entrante?***

***Q3: Quale altra documentazione potrebbe risultare idonea allo scopo?***

***Q4: Si condivide l'ipotesi di estendere lo strumento di legittimazione individuato alla generalità dei casi di attivazione?***

In linea generale, si rileva che le soluzioni sviluppate dovrebbero portare alla semplificazione degli adempimenti che però non si riscontra nella soluzione proposta dall'Autorità. Si dovrebbe in ogni caso tenere conto dell'evoluzione degli strumenti di comunicazione tra operatori.

Più in dettaglio, come già evidenziato in premessa, non si ritiene opportuno l'appesantimento sul piano della documentazione da gestire, prevedendo la soluzione dell'autocertificazione di cui al DPR 445/2000 solo per i casi di "switching con voltura" e lasciando invariata la procedura prevista per le "vulture semplici".

Si potrebbe valutare altresì l'opportunità di predisporre un formato standardizzato di autocertificazione al fine di razionalizzare e rendere più rapida la gestione di queste casistiche.

In tale ambito, si segnala la necessità trovare soluzioni per disincentivare il fenomeno del cosiddetto “turismo energetico”.

A titolo esemplificativo si segnala che l'autocertificazione dovrebbe almeno garantire che il cliente finale attesti:

- di essere l'unico soggetto titolato all'utilizzo del punto di riconsegna e quindi titolato a sottoscrivere un contratto di fornitura e di non aver già richiesto, a nessun titolo, al venditore, sino a quel momento titolare del punto di riconsegna, il subentro ad un contratto di somministrazione di gas eventualmente in essere;
- il mantenimento delle condizioni tecniche di cui all'articolo 13, della delibera n. 138/04 caratterizzanti il punto di riconsegna.

### **La richiesta di recesso con disattivazione della fornitura da parte del cliente uscente**

#### ***Q5: Si concorda con le modifiche proposte alla procedura di recesso per cessazione della fornitura? Se no, per quali motivi?***

In linea generale, si condivide la volontà di regolare la gestione di questo tipo di recesso.

Non si ritiene tuttavia esaustiva la proposta dell'Autorità rispetto alle possibili casistiche di recesso che andrebbero affrontate nel più generale contesto della riforma del regime di tutela, di cui al DCO 24/10, rispetto al quale si auspica la rapida riapertura del confronto.

#### ***Q6: Si concorda con la proposta di dare priorità alla richiesta di attivazione qualora essa giunga nell'intervallo compreso fra l'inoltro della richiesta di disattivazione e la sua esecuzione? Se no per quali motivi?***

Si ritiene particolarmente problematica la proposta di dare priorità alla richiesta di attivazione qualora questa giunga nell'intervallo compreso fra l'inoltro della richiesta di disattivazione e la sua esecuzione per le seguenti motivazioni:

- notevoli problemi ed inefficienze nella gestione di appuntamenti già fissati, che dovrebbero essere – ove possibile – ripianificati, pena il fallimento degli stessi per causa imputabile al distributore, con i conseguenti indennizzi del caso;
- il distributore è comunque tenuto a disattivare la fornitura in quanto contrattualmente obbligato nei confronti dell'utente uscente; inoltre, tale prestazione è regolata nell'ambito qualità commerciale di distribuzione, a garanzia della sicurezza della fornitura e garantisce che eventuali successivi consumi non siano addebitati al cliente finale uscente;

- in corrispondenza delle prestazioni di disattivazione e attivazione il distributore effettua una lettura effettiva a garanzia del dato di misura per tutte le parti coinvolte;
- una disattivazione della fornitura potrebbe essere revocata anche in un istante immediatamente precedente la sua esecuzione da parte del distributore, non consentendo così un impiego ottimale e coordinato delle risorse a disposizione;

e quindi, in definitiva, problemi ed inefficienze nella gestione di tutta l'agenda delle attività del distributore, con ricadute negative sulla qualità del servizio.

Una gestione come quella proposta quindi, estesa a tutte le richieste di disattivazione e che vede queste ultime "posteggiate" per un determinato intervallo temporale entro cui monitorare, prima dell'esecuzione della prestazione, l'eventuale presentazione di una richiesta di attivazione che supera la necessità della prestazione stessa, introduce inoltre per le imprese di distribuzione, notevoli complicazioni nella gestione delle attività, dato che con gli attuali sistemi, è in generale possibile per ogni PdR gestire un'operazione e/o una richiesta alla volta.

Una contestuale gestione di una richiesta di attivazione del venditore entrante su una richiesta di disattivazione del venditore uscente richiederebbe, infatti, l'istituzione *ex novo* di applicativi di controllo e abbinamento automatico (non è pensabile gestire manualmente l'attività di abbinamento dei due tipi di richiesta).

### **Assenza della richiesta di recesso**

***Q7: Si condividono il principio secondo il quale l'assenza della richiesta di recesso non deve in alcun modo pregiudicare il buon esito della richiesta formulata dal venditore entrante?***

Anigas condivide il principio generale, si ritiene tuttavia necessario individuare uno strumento di tutela per tutti i venditori interessati, quindi sia dell'entrante che dell'uscente.

In particolare, la proposta in oggetto potrebbe violare il contratto di fornitura pre-esistente, non garantendo adeguata tutela del venditore uscente e, di fatto, svuota la disciplina del recesso regolata con la delibera n. 144/07.

### **PARTE III: ASPETTI RILEVANTI E PROPOSTE DI MODIFICA ALLA REGOLAZIONE VIGENTE IN MATERIA DI ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA FINALIZZATE ALL'ESECUZIONE DI UN CONTRATTO DI UN PUNTO GIÀ ATTIVO**

#### ***Q8: Si condividono le tempistiche descritte circa la possibilità di dare esecuzione ad un contratto di vendita su un punto già attivo?***

Non si condividono le tempistiche descritte circa la possibilità di dare esecuzione ad un contratto di vendita su un punto già attivo.

In linea di principio, si ritiene che questo tema sia da affrontare in modo prospettico, valutando quindi lo sviluppo futuro delle tecnologie e che non possa quindi esaurirsi nell'ambito di questa consultazione.

Si ritiene opportuno comunque segnalare che per il caso specifico dello "switching con voltura" vengano mantenuti i tempi previsti per lo switching. Si rinvia alle Osservazioni di Carattere Generale.

Fermo restando tutte le criticità già espresse (in particolare in materia di *settlement* e *switching*), si ritiene comunque essenziale tenere presente che la casistica va limitata all'ambito di applicazione del DCO, quindi alla tipologia di PdR domestico.

Anigas richiede, inoltre, una precisazione sulla proposta descritta al punto 5.1.7, ovvero se è da intendersi "con riferimento a tutti i punti di riconsegna" (come sembra di interpretare dal testo del DCO) o se, come indicato al punto 6.6.14, è ipotizzata una limitazione alla possibilità di dare esecuzione ad un nuovo contratto di vendita su un punto già attivo in corso del mese "con riferimento a punti di riconsegna non trattati giornalieri".

#### **Modifiche alle procedure funzionali all'attivazione e specificità nel caso di attivazione con contestuale variazione dei dati identificativi del punto**

#### ***Q9: Si ritiene che il set di dati e informazioni a corredo della richiesta formulata dal venditore sia esaustivo? Quali altre informazioni si ritengono eventualmente necessarie?***

In primo luogo, si ribadisce quanto affermato in risposta agli spunti di consultazione Q1, Q2, Q3 e Q4 in merito all'autocertificazione, con particolare riguardo all'aspetto per cui la mancata comunicazione dei dati catastali non debba bloccare la richiesta di attivazione.

Si ritiene comunque eccessivo il set di dati e informazioni in quanto sarebbe sufficiente limitarlo alle sole informazioni anagrafiche del cliente finale con matricola contatore e codice PdR.

Per quanto attiene il bonus gas, si ricorda che si tratta di un accordo tra Comuni, SGATE e imprese di distribuzione. Pertanto, non si ravvede motivo per cui tale gestione debba essere trasferita al venditore.

Per quanto riguarda la misura del totalizzatore si rimanda al quesito Q13.

**Presentazione della richiesta di attivazione da parte del venditore all'impresa di distribuzione e suoi effetti in caso di variazione dei dati identificativi del punto**

***Q10: Si condivide l'ipotesi di confermare anche al caso di variazione dei dati identificativi del punto le tempistiche già previste dallo standard specifico "tempo massimo di trasmissione della richiesta" di cui alla deliberazione ARG/com 147/10?***

Ferma restando la posizione Anigas espressa nell'ambito del ricorso promosso avverso la delibera ARG/com 147/10, non si condividono le tempistiche proposte in quanto la prestazione della voltura, in primo luogo, non rientra nella disciplina della qualità commerciale e comunque per quanto detto nelle Osservazioni di Carattere Generale, non si ritiene corretto definire un nuovo standard anche in previsione dell'avvio del Sistema Informativo Integrato.

**Standard per l'esecuzione della prestazione di attivazione con contestuale variazione dei dati identificativi del punto da parte del distributore**

***Q11: Si condivide l'ipotesi che il distributore dia seguito alla richiesta di attivazione con contestuale variazione dei dati identificativi del punto attenendosi alle tempistiche attualmente previste per l'attivazione?***

Non si condivide la proposta in consultazione per le ragioni già esposte nelle Osservazioni di Carattere Generale per quanto già osservato alla risposta allo spunto di consultazione Q8.

***Q12: Si condivide la necessità di prevedere la comunicazione al venditore uscente? Se no, per quali motivi?***

Nel caso di richiesta di attivazione con variazione dei dati identificativi del punto, si condivide la necessità che il distributore trasmetta al venditore uscente la richiesta di attivazione sopraggiunta da un altro venditore, fermo restando quanto osservato ai punti che precedono e nelle Osservazioni di Carattere Generale - la necessità di mantenere inalterati i tempi previsti oggi di esecuzione dello *switching* - con particolare riferimento alle tempistiche di esecuzione della prestazione.

Si ritiene opportuno che tale comunicazione sia trasmessa attraverso notifica.



## **Raccolta della misura**

### ***Q13: Quali criticità si ravvedono in materia di raccolta della misura?***

Per evitare comportamenti opportunistici, si segnala la necessità di prevedere nei casi di “*switching con voltura*” almeno un tentativo di lettura effettiva da parte dell’impresa di distribuzione.

Potrebbe inoltre essere opportuno prevedere che la corrispondente copertura economica tariffaria sia in analogia a quanto già previsto dalle disposizioni di cui alla delibera ARG/gas 159/08 per le letture di *switching*.

Viceversa il ricorso all’autolettura, non fornisce sufficienti garanzie di attendibilità del dato dal punto di vista della corretta gestione dei rapporti commerciali tra i componenti della filiera: ne conseguirebbero difficoltà legate ad un incremento del peso relativo alla validazione delle misure e situazioni potenziali di contenzioso tra gli attori coinvolti, compresi gli utenti delle reti.

Anigas precisa che eventuali richieste avanzate dai clienti finali saranno gestite in armonia con le disposizioni del TIQV, ove applicabile.

Inoltre si ritiene di particolare importanza che l’Autorità individui un tracciato standard con cui i distributori debbano comunicare le letture di *switching*, informando le società di vendita se si tratta di dati stimati o rilevati al contatore.

Occorre inoltre estendere il periodo entro il quale il venditore può contestare la lettura di *switching*.

Per il mercato gas tale termine oggi è di 30 giorni dalla data dello *switching*, ma le contestazioni dei clienti finali sulle letture di *switching* avvengono sempre oltre i 30 giorni poiché si verificano dopo che il cliente ha ricevuto la fattura di cessazione o la prima fattura del nuovo entrante (i cui tempi di emissione generalmente superano almeno il primo mese).

Per il cliente inoltre non esiste un termine tassativo oltre il quale non può più inviare il reclamo al venditore: in tutti questi casi le regole attuali non consentono una opportuna correzione di un errato valore della lettura di *switching*, anche quando proviene da una stima.

### **Settlement relativo a richieste di nuova attivazione in corso del mese**

#### ***Q15: Quali ulteriori considerazioni si ritengono importanti in materia di settlement per il settore gas?***

Anigas in materia di settlement evidenzia l'elevata problematicità di eventuali *switch rolling* nel mese anche in base a quanto sostenuto alle risposte ai singoli quesiti precedenti.

Le proposte presentate necessiterebbero di nuove implementazioni per gestire la richiesta di attivazione con variazione contestuale dei dati identificativi del punto con cambio di fornitore al PdR (così come lo *switching*) infra-mese. I possibili impatti andrebbero valutati anche alla luce degli sviluppi delle proposte contenute nel DCO 46/10, che prevedono una revisione strutturale del processo di allocazione.

Non si ritiene al momento opportuno, pertanto, formulare altre considerazioni in materia di *settlement*, rispetto a quanto già osservato in risposta al DCO 46/10.

Stante l'attuale regolazione ancora in fase di definizione, analisi aggiuntive saranno eventualmente approfondite in occasione di eventuali ulteriori consultazioni specifiche sull'argomento.

### **Trasferimento di capacità di trasporto e di stoccaggio**

#### ***Q16: Quali ulteriori considerazioni si ritengono importanti in materia di trasferimento della capacità di trasporto e stoccaggio gas?***

Ribadendo quanto affermato nelle Osservazioni di Carattere Generale, l'attivazione in qualunque giorno del mese, così come proposta in consultazione in quanto, non essendo al momento previsto un sistema dei costi di trasporto e della relativa capacità pro quota tra venditore entrante e uscente, si tradurrebbe in un addebito doppio.

### **PARTE IV: ALLINEAMENTO DEI DATI NELLA DISPONIBILITÀ DEI DIVERSI OPERATORI**

#### ***Q17: Si condividono le ragioni e l'impostazione della prima procedura di allineamento dei dati?***

Si condividono le ragioni e l'impostazione di tale procedura.

Ciò premesso, si ricorda che, nel settore gas, le richieste di accesso per *switching* devono contenere, ai sensi della delibera n. 138/04, esclusivamente il codice PdR e la matricola del misuratore.



Si sottolinea che tali obblighi sono già previsti dall'attuale regolazione, fatta salva l'opportunità di prevederne l'integrazione con informazioni utili anche ai fini della gestione della *switching con voltura*.

***Q18: Si condivide l'ipotesi di attribuire al venditore uscente gli oneri relativi alla procedura di riallineamento dei dati, ivi inclusi eventuali indennizzi, nel caso in cui il cliente finale risulti l'effettiva controparte del contratto di vendita?***

Si condivide in linea di massima il principio, ma si evidenziano criticità che rendono di difficile applicabilità la procedura.